

DETERMINAZIONE n. 78 del 24 marzo 2022

Struttura proponente: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Oggetto: Conclusione del procedimento per la determinazione e l'applicazione della penale al gestore EmiliAmbiente S.p.A. per superamento dei volumi di prelievo assentiti nel territorio di Parma.

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

premesse che:

- in data 28 dicembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia di Ambito di Parma (ATO2) e la società ASCAA S.p.A. (successivamente EmiliAmbiente S.p.A.) per la gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Busseto, Colorno, Fontanellato, Polesine Parmense (ora fuso nel Comune di Polesine Zibello), San Secondo, Soragna, Sissa (ora fuso nel Comune di Sissa Trecasali), Torrile, Trecasali (ora fuso nel Comune di Sissa Trecasali), Zibello (ora fuso nel Comune di Polesine Zibello), con scadenza al 30 giugno 2025, recante in allegato, tra gli altri, quale parte integrante il Disciplinare Tecnico;
- in data 31 dicembre 2007 è stata sottoscritta la Convenzione per regolare i rapporti tra l’Agenzia di Ambito di Parma (ATO2) e la società San Donnino Multiservizi srl (successivamente EmiliAmbiente S.p.A.) per la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Fidenza, con scadenza al 30 giugno 2025, recante in allegato, tra gli altri, quale parte integrante il Disciplinare Tecnico;
- con decorrenza 1° gennaio 2012 questa Agenzia è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle ex AATO e pertanto anche nel rapporto con il gestore del servizio idrico integrato EmiliAmbiente S.p.A., come regolato dalle suindicate Convenzioni di servizio e dai relativi Disciplinari Tecnici;
- nell’ambito degli obblighi imposti nell’espletamento del servizio idrico integrato, le Convenzioni di servizio prevedono che *il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche* e in particolare, per quanto rileva in questa sede, *sull’utilizzo delle risorse idriche* (cfr. art. 11, comma 3); mentre ai sensi del par. 1.1 dei Disciplinari Tecnici *il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti*, statali e regionali, relativamente alla gestione del servizio idrico, del quale restano comprese innanzitutto la *captazione, l’emungimento, la derivazione e in generale la raccolta delle acque destinate a consumo domestico e in genere civile e industriale*;
- il par. 3.1.8 *Captazioni* dei medesimi Disciplinari Tecnici prevede inoltre che *Al fine di consentire all’autorità competente il controllo sulla gestione delle concessioni, come previsto dalle disposizioni sulla Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico* di cui al d.lgs. n. 152/2006, *il Gestore è tenuto alla misurazione dei volumi derivati per ogni singola concessione*; le concessioni di derivazione dell’acqua pubblica erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato sono infatti esercitate dal Gestore, al quale restano affidate le opere di captazione ai sensi della Convenzione di servizio, nel doveroso rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate negli atti di rilascio delle medesime concessioni a derivare;
- Convenzioni di servizio e Disciplinari Tecnici dispongono peraltro che l’Agenzia possa applicare penali al Gestore *per inadempienze agli obblighi da esso assunti* con i medesimi atti convenzionali (cfr. art. 37, comma 2, e art. 38 delle Convenzioni nonché Capitolo 8 *Penalizzazioni* dei Disciplinari Tecnici) e che, in specie, al di là del mancato

raggiungimento degli obiettivi strutturali o dei livelli minimi di prodotto e di servizio, *per gli altri obblighi non ottemperati* dal momento del loro accertamento da parte dell'Agenzia verrà applicata una penale di euro 500, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità (cfr. par. 8.3 dei Disciplinari).

preso atto che facendo seguito della comunicazione inviata con prot. PG.AT/2021/0010850 in risposta alla verifica di ottemperanza avanzata dalla Regione Emilia-Romagna, per accertamento delle prescrizioni relative alle Delibere di approvazione delle VIA n. 1536 del 23/09/2019 riguardante la "Concessione di derivazione di acque pubbliche per uso acquedottistico (consumo umano) dalle falde sotterranee per la centrale di captazione in località Parola, nei comuni di Fidenza e Noceto", n. 1537 del 23/09/2019 riguardante la "Concessione di derivazione di acque pubbliche per uso acquedottistico (consumo umano) dalle falde sotterranee per la centrale di captazione in località Priorato, nel Comune di Fontanellato" e n. 1538 del 23/09/2019 riguardante la "Concessione di derivazione di acque pubbliche per uso acquedottistico (consumo umano) dalle falde sotterranee per la per la centrale di captazione di San Donato ed il pozzo San Lazzaro, nel Comune di Parma" il gestore EmiliAmbiente S.p.A. ha trasmesso i dati di emungimento dai pozzi per gli anni 2020-2021, dai quali si ricava, senza che sia segnalato nel documento, il superamento, per l'annualità 2020 dal campo pozzi di Parola di 252.830 m3 come evidenziato nella tabella seguente:

Campo pozzi	MC concessi	MC prelevati 2019	MC prelevati 2020
Parola	4.800.000	3.756.908	5.052.830
Priorato	7.200.000	4.687.494	3.366.370
San Donato	4.120.000	3.622.071	3.635.091
TOT	16.120.000	12.066.473	12.054.291

rilevato che:

- per l'anno 2020 il Gestore ha prelevato pertanto una quantità di acqua maggiore rispetto a quella concessa dall'Autorità competente e ciò rappresenta inadempimento all'obbligo contrattuale, assunto nei confronti di questa Agenzia, di rispettare le condizioni e le prescrizioni indicate nelle concessioni di derivazione come sopra indicato;
- facendo seguito a formale richiesta di questa Agenzia di cui al prot. n. PG.AT/2021/0001118 del 08/02/2021 per la ricognizione dello sfruttamento delle concessioni di derivazione per gli anni 2011-2020 - con nota prot. n. 1886 del 05/03/2021 (acquisita in pari data dall'Agenzia con PG.AT/2021/0002610), il gestore EmiliAmbiente Spa ha trasmesso i dati di emungimento dai pozzi per gli anni 2013-2020 e le informazioni relative ai volumi e alle portate assentite, dai quali non emergeva alcun superamento dei volumi annui concessi;
- ad oggi non risulta agli atti di questa Agenzia alcuna richiesta del Gestore rivolta alla comunicazione o alla necessità nell'anno 2020 di un superamento di prelievo annuale concesso per il campo pozzi di Parola tale da permettere a questa Agenzia di provvedere a richiedere opportuna deroga motivata da comprovate esigenze gestionali alla competente Autorità;

ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per l'applicazione delle penali di cui all'art. 38 della Convenzione e al par. 8.3 del Discipinare Tecnico;

dato atto che:

- con nota protocollo n. PG.AT/2022/0001353 del 04/02/2022 è stata elevata formale contestazione al gestore EmiliAmbiente S.p.A. funzionale all'applicazione delle penali di cui agli art. 37, comma 2, e art. 38 delle Convenzioni nonché Capitolo 8 *Penalizzazioni dei Disciplinari Tecnici*;
- a mente degli articoli testé richiamati, in ragione del contestato inadempimento questa Agenzia ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro 1.000,00 (mille), determinato dalla somma della penalizzazione dovuta al superamento del volume assentito di una concessione per una annualità pari ad euro 500,00 e dalla penalizzazione dovuta alla mancata comunicazione dello stesso entro i tempi previsti pari ad Euro 500,00;
- Atersir contestualmente si è riservata di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del gestore EmiliAmbiente S.p.A. qualora gli inadempimenti contestati costituiscano oggetto di sanzione da parte della competente Autorità ai sensi del Capitolo 8 del Disciplinary Tecnico;

tenuto conto che con nota protocollo n. PG.AT/2021/0002096 del 20/02/2022 EmiliAmbiente S.p.A. rispondeva alla nota protocollo n. PG.AT/2022/0001353 del 04/02/2022 evidenziando che:

- nell'anno 2020 sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione presso la centrale di Priorato, che non hanno consentito di attingere i quantitativi normalmente previsti, come la sostituzione dei filtri a carboni attivi al Pozzo n. 1 di Priorato nel mese di agosto, operazione che prevede l'interruzione del prelievo idrico del pozzo per alcuni giorni;
- a fronte del prelievo eccedente della quota prevista alla centrale di Parola, si è assistito ad una diminuzione di prelievo nelle altre centrali, in modo evidente presso il campo pozzi di Priorato;

rilevato che le concessioni di derivazione in essere non prevedono nei relativi disciplinari la possibilità di superare i quantitativi autorizzati per attività di manutenzione sulle reti e sugli impianti di acquedotto;

ritenuto pertanto di:

- procedere all'applicazione della penale di Euro 1.000,00 (mille), determinata dalla somma della penalizzazione dovuta al superamento del volume assentito di una concessione per una annualità pari ad euro 500,00 e dalla penalizzazione dovuta alla mancata comunicazione dello stesso entro i tempi previsti pari ad Euro 500,00;
- riservarsi di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di codesto gestore EmiliAmbiente S.p.A. qualora gli inadempimenti contestati costituiscano oggetto di sanzione da parte della competente Autorità ai sensi del Capitolo 8 del Disciplinary Tecnico;

visto l'art. 15 dello Statuto di ATERSIR, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 5 del 11/05/2012, che assegna al Direttore la gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Agenzia nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla L.R. n. 23/2011 o dallo stesso Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 267/2000;

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012;

visto l'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

vista la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il valore totale delle penali in € 1.000,00 (mille), determinato dalla somma della penalizzazione dovuta al superamento del volume assentito di una concessione per una annualità pari ad euro 500,00 e dalla penalizzazione dovuta alla mancata comunicazione dello stesso entro i tempi previsti pari ad Euro 500,00;
2. di applicare pertanto a carico del gestore EmiliAmbiente S.p.A., ai sensi degli art. 37, comma 2, e art. 38 delle Convenzioni nonché del Capitolo 8 Penalizzazioni dei Disciplinari Tecnici per un importo pari a €1.000,00 (mille/00), che il medesimo gestore dovrà versare entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto presso il conto corrente di Tesoreria n. IT 89 K 02008 02435 000101902333, indicando la causale del versamento (Penale – Superamento 2020);
3. di introitare la somma di €1.000,00 (mille/00), relativa alla penale di cui al precedente punto 2., al capitolo di entrata 305020 "Introiti e rimborsi diversi" del bilancio 2022 e di trasmettere il presente atto e la Relazione allegata al responsabile del servizio finanziario dell'Agenzia ai fini della relativa annotazione nelle scritture contabili;
4. di riservarsi di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di codesto gestore EmiliAmbiente S.p.A. qualora gli inadempimenti contestati costituiscano oggetto di sanzione da parte della competente Autorità ai sensi del Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico;
5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 marzo 2022